

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 1963, n. 2
Codici penali militari di pace e di guerra (1)

Art. 1.

L'allegato testo definitivo dei Codici penali militari di pace e di guerra è approvato ed entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore dei predetti Codici, sono abrogati i Codici Penali militari di Pace e di Guerra attualmente vigenti ed ogni altra norma contraria od incompatibile.

Il presente Decreto, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi della Repubblica Somala, comandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Boll. Ufficiale, Suppl. N. 4 al N. 12, 24 dicembre 1963.

PARTE PRIMA

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

LIBRO PRIMO

Dei reati militari in generale

TITOLO I

Della legge penale militare

1. Persone soggette alla legge penale militare. — 1. La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

2. La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

3. Si applica altresì a chiunque commette violazione della legge Penale Militare⁽¹⁾.

2. Denominazioni di « militari » e di « forze armate dello Stato ». — Il presente Codice comprende:

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 L. 8 aprile 1970, n. 18. Per gli appartenenti al Servizio di Sicurezza Nazionale, v. L. 15 febbraio 1970, n. 14 (App. 9).

a) sotto la denominazione di « militari » quelli dell'Esercito Nazionale e le persone che, a norma di legge, acquistano la qualità di militari;

b) sotto la denominazione di « forze armate dello Stato », le forze dell'Esercito Nazionale, e i corpi militari che, a norma di legge, acquistano la qualità di « forze armate dello Stato ».

3. *Militari in servizio alle armi.* — 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

a) relativamente agli ufficiali ed ai sottufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

b) relativamente agli altri militari, dal momento della loro presentazione, fino al momento dell'invio in congedo.

2. L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.

3. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per « notificazione del provvedimento » s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato.

4. *Militari considerati in servizio alle armi.* — Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

a) gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che, comunque, a termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;

b) i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

c) i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

d) i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

e) ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

5. *Militari richiamati in servizio alle armi.* — Ai militari in congedo, richiamati in servizio alle armi, la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo.

6. *Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato.* — Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

a) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi del servizio militare;

b) gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto.

7. *Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati.* — La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali.

8. *Persone imbarcate sopra navi od aeromobili militari.* — 1. La legge penale militare si applica ad ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

2. Agli effetti della legge penale militare, sono « navi militari » e « aeromobili militari » le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasfor-

mati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze Armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

9. *Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.* — Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde la assimilazione, ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine di imbarco.

10. *Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.* — Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

11. *Estranei alle forze armate dello Stato.* — 1. Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

2. Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 78, 120, 124, 125, 126, 129, 166 e 168, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'art. 55. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.

12. *Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso.* — La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il col-

pevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

13. *Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.* — La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forme armate dello Stato ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

14. *Reati commessi in territorio estero.* — 1. La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

2. Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima (7, 8 c.p.).

15. *Materie regolate da altre leggi penali militari.* — Le disposizioni di questo Codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.

TITOLO II

Delle pene militari

Capo I

Classificazione delle pene militari

16. *Pene militari principali.* — 1. Le pene militare principali sono:

- a) la morte (19);

b) la reclusione militare (20).

2. La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione (95, 96 c.p.).

17. Denominazione e classificazione della reclusione militare. — Sotto la denominazione di « pene detentive » o « pene restrittive della libertà personale » è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'art. 91 del codice penale, anche la reclusione militare (20).

18. Pene militari accessorie. — Le pene militari accessorie sono:

- a) la degradazione (21);
- b) la rimozione (22);
- c) la sospensione dall'impiego (23);
- d) la sospensione dal grado (24).

Capo II

Delle pene militari principali

19. Pena di morte. — 1. La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare (16).

2. La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione (App. 11).

20. Reclusione militare. — 1. La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro (16).

2. Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.

Capo III

Delle pene militari accessorie

21. Degradazione. — 1. La degradazione (18) si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:

a) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

b) delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.

2. La legge determina i casi nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.

3. La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

4. Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune (26).

22. Rimozione. — La rimozione (78) si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

2. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

a) per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni;

b) per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno (26).

23. *Sospensione dall'impiego.* — 1. La sospensione dall'impiego (18) si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena (26).

24. *Sospensione del grado.* — 1. La sospensione del grado (18) si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

2. Fuori dei casi previsti dall'art. 22, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante la espiazione della pena (26).

25. *Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti previsti dalla legge penale comune.* — 1. La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti previsti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

a) la degradazione (21), se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

b) la rimozione (22), se, fuori dei casi indicati nella lettera precedente, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 366 a 382, 398 a 400, 405 a 409, 413, 480, 484, 485, 486, 496, 500, 501 e 502 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta, ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;

c) la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 22, 23, e 24, in ogni altro caso di condanna alla reclusione militare a norma degli articoli 55 e 56.

2. La dichiarazione di abitualità (64 ss.) o di professionalità (67) nel delitto pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati previsti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

26. *Decorrenza delle pene militari accessorie.* — 1. Le pene della degradazione (21) e della rimozione (22) decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

2. Le pene della sospensione dall'impiego (23) e della sospensione dal grado (24) decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

27. *Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.* — Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica (108 c.p.).

28. *Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio.* — In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'art. 104 del codice penale.

TITOLO III

Del reato militare

Capo I

Del reato consumato o tentato

29. *Reato militare.* — 1. Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare.

2. È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non

è, in tutto o in parte, previsto come reato dalla legge penale comune.

3. E altresì reato militare:

1. Ogni delitto preveduto dalla legge Penale Comune commesso da Militare a danno del servizio militare o della Amministrazione Militare ovvero a danno di Militari purché in luoghi militari e a causa del servizio militare con abuso della qualità o durante l'adempimento di un servizio militare.

2. I delitti preveduti dagli articoli dal 282 al 312 del Codice Penale Comune (cioè i delitti contro l'amministrazione della Giustizia) se commessi da militari in servizio o in congedo illimitato o da chiunque nei procedimenti di competenza dei Tribunali Militari.

Per tali delitti si procede sempre d'ufficio e si applica la pena prevista dal Codice Penale Comune⁽²⁾.

I reati previsti dal presente Codice e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'art. 16, sono delitti.

30. Trasgressione disciplinare. — Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.

31. Ignoranza dei doveri militari. — Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare (5 c.p.).

32. Adempimento di un dovere. — 1. Per i reati militari, in lungo dell'art. 33 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

⁽¹⁾ Il comma terzo è stato così modificato dall'art. 2 L. 8 aprile 1970, n. 18, con l'introduzione dei nn. 1 e 2 primo e secondo capoverso.

2. L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.

3. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato.

33. *Uso legittimo delle armi.* — 1. Non è punibile il militare che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

2. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica (35 c.p.).

34. *Difesa legittima.* — 1. Per i reati militari, in luogo dell'art. 34 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

3. Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti previsti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:

a) di difendere i propri beni contro gli autori di rapina (201 bis), estorsione (201 tris), o sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (486 c.p.), ovvero dal saccheggio (222, 324 c.p.);

b) di respingere gli autori di scalata, rottura o di incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la

casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

4. Se il fatto è commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni previste dalla lettera *b*) del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

35. *Nozione della violenza.* — Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di « violenza » si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

36. *Casi particolari di necessità militare.* — Non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

37. *Eccesso colposo.* — Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 32, 33, 34, escluso l'ultimo comma, e 36, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo (37 c.p.).

38. *Pena per il delitto tentato.* — Il colpevole di delitto tentato (17 c.p.) è punito:

a) con la reclusione da venti a trenta anni, se dalla

legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione:

b) la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto;

c) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;

d) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi (125 c.p.).

Capo II

Circostanze del reato militare

39. *Circostanze aggravanti comuni.* — Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale (39 c.p.), aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

a) l'aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi (36 c.p.);

b) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

c) l'aver commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aereomobile militare;

d) l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

e) l'aver il militare commesso il fatto in territorio estero (4/2 c.p.), mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

40. *Circostanze attenuanti.* — 1. Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale (40 c.p.), e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

a) l'aver commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

b) l'essere il fatto commesso da militare che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

c) l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.

2. Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

41. *Provocazione.* — Per i reati militari, l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (40/b c.p.), costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge (160, 149, 388).

42. *Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.* — Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dall'aumento non può superare gli anni trenta.

43. *Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.* — Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:

a) alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da venti a trenta anni;

b) alla pena di morte mediante fucilazione nel petto

è sostituita la reclusione militare da venti a trenta anni;

c) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

d) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

44. *Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti.* — 1. Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.

2. La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.

3. La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

a) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;

b) a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Capo III

Del concorso di reati ⁽¹⁾

45. *Pena di morte.* — Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.

46. *Concorso di più reati che importano l'ergastolo.* — Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l'er-

⁽¹⁾ V. art. 44 ss. c.p.

gastolo, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

47. *Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare.* — Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica osservate le norme seguenti:

a) se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

b) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

48. *Limiti dell'aumento di pena.* — Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'art. 133 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

TITOLO IV

Del reo

Capo I

Della recidiva

49. *Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari.* — Il giudice, salvo che si tratti di reati

della stessa indole (63 c.p.), ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari (29; 62 c.p.).

Capo II

Del concorso di persone nel reato

50. *Circostanze aggravanti.* — 1. Nel caso di concorso di più persone (71 c.p.) nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli artt. 72 e 73 e quelle del secondo comma dell'art. 74 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.

2. La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione.

51. *Circostanze attenuanti.* — La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:

a) per l'inferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;

b) per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.

TITOLO V

Dell'applicazione e della esecuzione della pena

52. *Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla carcerazione preventiva.* — La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decor-

renza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile (114 c.p.).

53. *Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.* — 1. L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dalla Procura Militare.

2. I regolamenti militari approvati con Decreto Presidenziale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva alla vigilanza relativa.

54. *Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio alle armi.* — Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio alle armi, per i reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

a) la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;

b) la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

c) alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;

d) alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni 25 Sh. So., o frazione di 25 Sh. So., di multa;

e) alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

f) alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni 25 Sh. So., o frazione di 25 Sh. So., di ammenda.

55. *Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi.* — 1. Nei casi preveduti dall'art. 13, per la esecuzione delle pene militari (16 ss.) si osservano le norme seguenti:

a) la pena di morte è eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 19;

b) alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.

2. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare (29), sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.

TITOLO VI

Della estinzione del reato militare e della pena militare

56. *Norma generale.* — 1. Le disposizioni del codice penale⁽¹⁾ sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

2. Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena

⁽¹⁾ V. artt. 143 ss., 148 ss. c.p.

di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione preveduta dal codice penale.

57. *Sospensione condizionale della pena.* — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene militari accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado (150 c.p.).

58. *Liberazione condizionale.* — 1. Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.

2. La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune (151 c.p.).

59. *Riabilitazione militare.* — 1. La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune (152 c.p.), non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

2. Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione concessa nei modi stabiliti dalla legge penale militare.

3. La sentenza della riabilitazione concessa a norma del comma precedente è revocata di diritto nel caso preveduto dall'art. 154 del codice penale.

60. *Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna.* — 1. Salvo che il decreto di

sponga altrimenti, l'amnistia (144 c.p.), l'indulto o la grazia (149 c.p.) non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

2. Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

TITOLO VII

Delle misure amministrative di sicurezza

61. *Norma generale.* — 1. Le disposizioni della legge penale comune⁽¹⁾ relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare (16, 19) e la pena della reclusione militare (20) s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione previste dal codice penale.

62. *Divieto di soggiorno.* — Al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà e la difesa militare (64 ss.) può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Distretti o in una o più Regioni, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.

63. *Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza.* — Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio, o in un riformatorio, ovvero della confisca.

(1) V. artt. 161 ss. c.p.m.

Military Criminal Code in Peace & War - Legislative Decree No. 2 of 24/12/1963
Part One: Military Criminal Code in Peace
www.somalilandlaw.com

LIBRO SECONDO

Dei reati militari in particolare

TITOLO I

Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare

Capo I

Del tradimento

64. *Alto tradimento.* — 1. Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli artt. 184, 217, 218, 222, e 225 del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, sostituita la pena di morte con degradazione alla pena di morte o dell'ergastolo, e aumentata di un terzo la pena della reclusione.

2. È punito con la morte con degradazione il militare che commette alcuno dei delitti previsti dagli artt. 185 e 221 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata (86 bis).

65. *Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.* — È punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale; aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

a) il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

b) il militare che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa (86 bis; 234 c.p.).

66. Offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato. — Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni (86 bis; 220 c.p.).

67. Vilipendio della Nazione o dello Stato. — Il militare, che pubblicamente vilipende la Nazione o lo Stato Somalo, la bandiera o l'emblema nazionale, gli organi costituzionali o le forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da due a sette anni (86 bis; 219 c.p.).

68. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi. — 1. Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato Somalo, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni (186 c.p.).

2. Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni (86 bis).

69. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. — 1. Il militare che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione (86 bis; 198 c.p.).

Capo II

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari

70. Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. — Il militare, che rivela nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete (75), è punito con la morte con degradazione (86 bis; 204 c.p.).

71. Accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari, a scopo di spionaggio. — 1. Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato previsto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni (86 bis).

72. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio. — 1. Il militare che, allo scopo di darne comunicazione ad uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione (86 bis; 200 c.p.).

73. *Procacciamento di notizie segrete non a scopo di spionaggio.* — 1. Il militare che, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni (86 bis).

74. *Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.* — 1. È punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

a) che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

b) che, per commettere alcuno dei fatti indicati nella lettera a), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

c) che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nella lettera a);

d) che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

2. Per il solo fatto d'introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da due a cinque anni (1).

(1) V. L. 10 dicembre 1970, n. 72 (App. 5).

3. Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (86 bis; 203 c.p.).

75. *Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.* — 1. Fuori del caso indicato nell'art. 70, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni (204 c.p.).

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma (86 bis).

76. *Circostanze aggravanti.* — Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata.

77. *Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.* — Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà (86 bis; 205 c.p.).

78. *Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate.* — Il militare, che comunica a uno Stato estero

notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni (86 bis).

79. *Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti.* — Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate (86 bis).

80. *Fine di favorire lo Stato Somalo.* — Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato Somalo. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

81. *Agevolazione colposa.* — 1. Il militare, che avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa (24 c.p.), la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli artt. 69, 70, 72, 73, 74, comma primo, 75 e 77, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni (202 c.p.).

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni (86 bis).

82. *Istigazione od offerta.* — Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli artt.

68 e 75, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se la istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

a) con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione;

b) negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà ai due terzi (86 bis).

83. *Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare.* — Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli artt. 69, 70, 71 e 72, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni (86 bis).

84. *Omesso rapporto.* — 1. Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni (161).

2. Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni (86 bis; 282 c.p.).

85. *Parificazione degli Stati alleati.* — Le pene stabilite dagli artt. 68 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato Somalo (217; 211 c.p.).

86. *Circostanza attenuante.* — Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità (86 bis).

86-bis. *Chiunque concorre con militare a commettere i delitti previsti dagli articoli dal 64 al 68, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare.*

Chi, invece commette i reati di cui agli articoli dal 69 a 86 soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare⁽¹⁾.

TITOLO II

Dei reati contro il servizio militare

Capo I

Dei reati in servizio

Sazione I

Della violazione di doveri generali inerenti al comando

87. *Atti ostili del comandante contro uno Stato estero.*

— 1. Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato Somalo, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rap-

⁽¹⁾ Introdotto dall'art. 3 L. 8 aprile 1970, n. 18.

presaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.

3. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato Somalo al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni

4. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (187 c.p.).

5. La condanna importa la rimozione.

88. *Eccesso colposo.* — Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi, ferma la pena accessoria della rimozione.

89. *Perdita o cattura di nave o aeromobile.* — 1. Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la pena di morte con degradazione.

2. La stessa pena si applica:

a) al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

b) a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

3. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.

90. *Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.* — 1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di

una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni

2. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

3. Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o, ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

91. Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile. — 1. Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o una avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.

3. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

92. Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile. — 1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

2. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, rego-

lamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

93. *Agevolazione colposa.* — Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 89 e 91 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

94. *Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro.* — Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

95. *Abbandono o cessione del comando in circostanza di pericolo.* — 1. Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

2. La condanna importa la rimozione.

96. *Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo.* — 1. Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave, o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione non inferiore a un anno.

2. Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

3. Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle per-

sone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

4. La condanna importa la rimozione.

97. Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo. — 1. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La stessa pena si applica al comandante di una nave o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

3. La condanna importa la rimozione.

98. Usurpazione di comando. — 1. Il militare che, indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

2. Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.

4. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

99. Movimento arbitrario di forze militari. — Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

100. Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso. — 1. Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo

apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

101. Omessa esecuzione di un incarico. — 1. Il comandante di una forza militare che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La condanna importa la rimozione.

3. Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Sezione II

Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna

102. Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta. — 1. Il militare, che essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La reclusione militare è da un anno a cinque anni, se il fatto è commesso:

a) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

b) a bordo di una nave o di un aeromobile;

c) in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

3. In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

103. Militare di sentinella, vedetta o scolta che si addormenta. — 1. Il militare, che, essendo di sentinella, ve-

detta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

104. *Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio.* — 1. Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.

105. *Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.* — 1. Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

106. *Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.* — Il militare, che essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto, o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni.

107. *Omessa presentazione in servizio.* — Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

108. *Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.* — 1. Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

3. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona, alcuno dei fatti suindicati.

Sezione III

Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi

109. *Inosservanza di istruzioni ricevute.* — 1. L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.

2. La condanna importa la rimozione.

3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.

110. *Militare custode che cagiona per colpa la evasione di persona arrestata o detenuta.* — Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

111. *Divulgazione di notizie segrete o riservate.* — 1. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il mili-

tare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni (70).

2. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dalla Autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni (78).

3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

112. *Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni.* — 1. Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciute da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

3. Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione fino a un anno.

113. *Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.* — 1. Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispon-

denza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco ovvero in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.

4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica (472 c.p.).

114. Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare. — Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica lo rivela senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni (474 c.p.).

115. Circostanza aggravante. — Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato documento al servizio militare, la pena è aumentata.

116. Inadempienza nelle somministrazioni militari. —

1. Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazione di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

117. Requisizione arbitraria. — 1. Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

118. Abuso nelle requisizioni. — 1. Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

3. Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo,

119. Abuso nel trasporto di merci o passeggeri. — Il con la reclusione militare fino a tre anni.

militare, che arbitrariamente trasporta o permette che si trasportino merci o passeggeri a bordo di automezzi, navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

120. Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari. — Il militare addetto alle officine o ad altri labo-

ratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o altrui, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Sezione IV

Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare

121. Manifestazione di codardia. — 1. Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. La condanna importa la rimozione.

122. Omesso impedimento di reati militari. — 1. Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'art. 20 del codice penale, il militare che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:

a) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;

b) negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

2. Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

3. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato, o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.

Sezione V

Della ubriachezza in servizio

123. *Nozione del reato e circostanze aggravanti.* — 1. Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a due anni (412 c.p.).

2. Se il fatto è commesso da comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a tre anni.

3. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dalla azione di sostanze stupefacenti.

Capo II

Dei reati contro militari in servizio

124. *Forzata consegna.* — 1. Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'art. 102, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

3. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata (129 bis).

125. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta. — 1. Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Il militare, che minaccia o ingiuria (197) una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni (129 bis).

126. Violenza a sentinella, vedetta o scolta. — 1. Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni (129 bis).

127. Resistenza alla forza armata. — 1. Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

3. Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni (129 bis).

128. Circostanze aggravanti. — Nei casi preveduti dagli articoli 126 e 127, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti

pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata (129 bis).

129. *Impedimento a portatori di ordini militari.* — Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni (129 bis).

129-bis. *Chiunque commette i delitti previsti dagli articoli 124, 125, 126, 127, 128 e 129, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare (1).*

130. *Minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.* — Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Capo III

Dei reati di assenza dal servizio alle armi

Sezione I

Dell'allontanamento illecito

131. *Nozione del reato; sanzione penale.* — 1. Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana sen-

(1) Introdotto dall'art. 4 L. 8 aprile 1970, n. 18.

za autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Sezione II

Della diserzione

132. Nozione del reato; sanzione penale. — Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

a) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

b) il militare, che essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

133. Casi di diserzione immediata. — 1. È considerato immediatamente disertore:

a) il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

b) il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

c) il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

d) il militare, che, senza autorizzazione, prende servi-

zio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

e) il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

2. Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nelle lettere a), b) e c); da due a cinque anni nel caso indicato nella lettera d); da cinque a sette anni nel caso indicato nelle lettere e).

3. Nei casi indicati nelle lettere b) e c), non si applicano le disposizioni dell'art. 305 del codice penale.

134. *Circostanze aggravanti: passaggio all'estero, previo accordo.* — 1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

2. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.

3. Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori od argonizzatori.

Sezione III

Della mancanza alla chiamata

135. *Nozione del reato; sanzione penale.* — 1. Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

2. La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

3. Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di

istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

136. Circostanze aggravanti: passaggio all'estero. — Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

137. Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire. — Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'art. 135, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.

Sezione IV

Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza

138. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza. — Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

a) se la durata della assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

b) se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

139. Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata. — Nei casi preveduti dalla lettera e) dell'art. 133 e dell'art. 137, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

140. Rimozione. — La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello

preveduto dall'ultimo comma dell'art. 135, importa la rimozione.

Capo IV

Della mutilazione e della simulazione d'infermità

141. *Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare.* — 1. Il militare, che, al fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'art. 38, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

142. *Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare.* — 1. Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

3. Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

143. Simulazione d'infermità. — Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino ad un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.

144. Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

a) agli iscritti di leva;

b) ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

145. Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare. — 1. Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'art. 142.

146. Circostanze aggravanti per i concorrenti nel reato. — 1. Nel caso di concorso di persone in alcuno dei

reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.

2. Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà.

3. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.

147. *Pena militare accessoria.* — Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Capo V

Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari

148. *Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare.* — Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazioni militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

149. *Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.* — Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

150. Acquisto o ritenzione di effetti militari. — Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate ad uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, e comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.

Capo VI

Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici e di cose mobili militari

151. Distruzione o sabotaggio di opere militari. — 1. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 89 a 92 distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

3. Se il fatto è commesso per colpa (24c.p.) si applica la reclusione militare fino a cinque anni (156 bis).

152. Danneggiamento di edifici militari. — Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni (155, 156 bis).

153. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari. — 1. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli

articoli 148 e 149, distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni, o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni (491 c.p.).

2. Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era restinato (155, 156 bis).

154. *Fatti colposi.* — Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 152 e 153 è commesso per colpa (24 c.p.), si applica la reclusione militare fino a sei mesi (156 bis).

155. *Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.* — Nei casi preveduti dagli articoli 152 e 153:

a) si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;

b) la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità (156 bis).

156. *Uccisione o deterioramento di animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato.* — Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni (156 bis; 494 c.p.).

156-bis. *Chiunque commette i delitti previsti dagli articoli dal 151 al 156, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare (1).*

(1) Introdotto dall'art. 5 L. 8 aprile 1970, n. 18.

TITOLO III

Dei reati contro la disciplina militare

Capo I

Della disobbedienza

157. *Nozione del reato e circostanza aggravante.* — 1. Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

Capo II

Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare

158. *Rivolta.* — Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

a) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

b) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

c) abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di

dispandersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

3. La condanna importa la rimozione (169 bis).

159. *Ammutinamento.* — 1. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

a) rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

b) persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

3. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

4. La condanna importa la rimozione.

5. Se il colpevole cede alla prima intimidazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno (169 bis).

160. *Provocazione del superiore.* — Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà (41).

161. Omesso rapporto. — 1. Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 158 e 159, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno (84).

2. Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni (169 bis).

162. Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento. — Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà (169 bis).

163. Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante. — Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni (169 bis).

164. Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo. — 1. Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni (169 bis).

165. Casi di non punibilità. — Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

a) coloro che recedono dall'accordo prima che sia

commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

b) coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

166. Attività sediziosa. — Il militare, che svolge una attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni (169 bis).

167. Manifestazioni e grida sediziose. — Il militare, che pubblicamente (209/4 c.p.) compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno (169 bis; 509 c.p.).

168. Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari. — 1. Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa (169 bis).

169. Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni. — Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (169 bis).

169-bis. *Chiunque concorre con militare a commettere i delitti previsti dagli articoli dal 158 al 169, soggiace alle*

pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli, ed è giudicato dal Tribunale Militare (1).

Capo III *Della insubordinazione*

170. Insubordinazione con violenza. — 1. Il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale (195 bis, 195 quater).

2. Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave (195), si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.

3. Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non è un ufficiale.

171. Circostanze aggravanti. — Per i reati preveduti dall'articolo precedente, se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena può essere aumentata.

172. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio o alla disciplina militare. — 1. Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 170 è commesso per cause estranee al servizio o alla disciplina militare fuori della presenza

(1) Introdotto dall'art. 6 L. 8 aprile 1970, n. 18

di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte.

173. Insubordinazione con minaccia o ingiuria. — 1. Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, è da uno a cinque anni, se il superiore non è un ufficiale.

2. Le stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al superiore (197).

174. Circostanze aggravanti. — 1. Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

a) se la minaccia è usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

b) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

c) se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 266 del codice penale.

2. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 266, si applica la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore offeso è un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale.

175. Minaccia o ingiuria in assenza del superiore. —

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale.

176. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. — Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se il fatto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la pena è diminuita.

177. Funzioni esercitate dal superiore. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore.

178. Provocazione del superiore. — Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, o subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Capo IV

Dell'abuso di autorità

179. Violenza contro un inferiore. — 1. Il militare, che

usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

180. Minaccia o ingiuria a un inferiore. — 1. Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.

3. Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia è grave, o se è commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 266 del codice penale.

181. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare. — Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 179 e nell'articolo 180, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, la pena detentiva temporanea è diminuita da un terzo alla metà.

182. Provocazione. — Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

Capo V

Disposizioni comuni ai capi terzo e quarto

183. *Fatti d'insubordinazione e di abuso d'autorità a causa d'onore.* — Se alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 443 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

Capo VI

Della istigazione a delinquere

184. *Istigazione a commettere reati militari.* — 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce la istigazione.

2. Se il colpevole è superiore dell'istigato la condanna importa la rimozione (186 bis).

185. *Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.* — 1. Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'art. 209 del codice penale, verso militari, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

2. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione (186 bis).

TITOLO IV

Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio

Capo I

Del peculato e della malversazione militare

186. Peculato militare. — Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

186-bis. *Chiunque commette o concorre a commettere i delitti previsti dagli articoli dal 184 al 185, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare⁽¹⁾.*

187. Malversazione a danno di militari. — Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.

188. Peculato e malversazione del portalettere. — Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o di-

(¹) Introdotto dall'art. 7 L. 8 aprile 1970, n. 18.

strae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

189. Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui. — Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dello errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

190. Pena accessoria. — La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Capo II

Reati di falso

191. Falso in fogli di licenza, di via e simili. — 1. Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.

192. Usurpazione di decorazioni o distintivi militari. — Il militare, che porta abusivamente in pubblico deco-

razioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

192-bis. Chiunque commette il delitto previsto dall'articolo 192 del presente Codice, soggiace alla pena stabilita per esso ed è giudicato dal Tribunale Militare⁽¹⁾.

Capo III

Reati contro la persona

193. Percosse. — 1. Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (195 quater).

2. Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (439 c.p.).

194. Lesione personale. — Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale (440 c.p.), dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da tre mesi a tre anni (195 quater).

195. Lesione personale grave o gravissima. — 1. Se la lesione personale commessa dal militare a danno di altro militare, è grave (440/c.p.), si applica la reclusione da due a sette anni.

2. Se la lesione personale è gravissima (440/3 c.p.), si applica la reclusione da cinque a dodici anni (195 quater).

⁽¹⁾ Introdotto dall'art. 8 L. 8 aprile 1970, n. 18.

195-bis. *Omicidio.* — Il Militare che cagiona la morte ad altro militare è punito con la pena di morte (434 c.p.)⁽¹⁾.

195-tris. *Omicidio colposo.* — Il Militare che cagiona per colpa (24 c.p.) la morte ad altro Militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni (445 c.p.)⁽¹⁾.

195-quater. *Omicidio preterintenzionale.* — Il militare che con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 193, 194 e 195, cagiona la morte di una persona è punito con la pena della reclusione militare da dieci a quindici anni (441 c.p.)⁽¹⁾.

196. *Circostanza attenuante.* — Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa di onore, nelle circostanze indicate nello art. 443 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

197. *Ingiuria.* — Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente (125), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino ad un anno (451 c.p.).

2. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

3. La pena è della reclusione militare fino a due anni, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 451 del codice penale (173).

198. *Diffamazione.* — I. Il militare, che fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino ad un anno.

(1) Introdotto dalla L. 8 aprile 1970, n. 18.

2. La pena è aumentata fino al doppio, se concorre una delle circostanze di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del secondo comma dell'art. 451 del codice penale.

3. La pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni, se l'offesa è recata per mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità (452 c.p.).

199. *Ritorsione, provocazione.* — 1. Nei casi preveduti dall'art. 197, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori (451/c.p.).

2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 197 e 198 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (41; 454 c.p.).

200. *Minaccia.* — 1. Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi.

2. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi (468 c.p.).

3. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 266 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno (468 c.p.).

Capo IV

Reati contro il patrimonio

201. *Furto militare.* — 1. Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni (480 ss. c.p.).

2. Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione

militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

3. La condanna importa la rimozione (208 bis).

4. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di « luogo militare » si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio.

201-bis. Rapina. — 1. *Chiunque che in un luogo militare, per procurare a sé o ad altri un'ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione militare da 4 a 10 anni (484 c.p.).*

2. *Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.*

3. *La pena è aumentata da un terzo alla metà:*

a) *se la violenza o minaccia, è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;*

b) *se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire⁽¹⁾.*

201-tris. Estorsione. — 1. *Chiunque che in luogo militare, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione militare da 4 a 10 anni (485 c.p.).*

2. *La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente⁽¹⁾.*

⁽¹⁾ Introdotta dalla L. 8 aprile 1970, n. 18.

202. Circostanze aggravanti. — 1. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:

a) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

b) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

c) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strapando la cosa di mano o di dosso alla persona;

d) se il fatto è commesso con tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.

2. Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 39 del codice penale o nell'art. 39 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso (481 c.p.).

3. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione (208 bis).

203. Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore. — 1. Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.

3. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel pri-

mo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

4. Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 39 del codice penale o nell'articolo 39 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

5. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

204. Furto d'uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento. — 1. Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

a) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

b) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno (482 c.p.);

c) se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo (208 bis).

2. Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nelle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 202.

205. Truffa. — 1. Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni (496 c.p.).

2. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

a) se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

b) se il fatto è commesso, ingenerando nella perso-

na offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

3. La condanna importa la rimozione.

206. Appropriazione indebita. — 1. Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata.

3. Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi (502 c.p.m.).

4. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.

207. Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito. — 1. È punito con la reclusione militare fino a sei mesi:

a) il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;

b) il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito (503 c.p.m.).

2. Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni (208 bis).

208. Ricettazione. — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose pro-

venienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

2. Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile (504 c.p.).

4. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione (208 bis).

208-bis. Chiunque commette i delitti previsti dagli articoli 201, 202, 204, 207 e 208, soggiace alla pena rispettivamente stabilita dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare (1).

(1) Introdotto dall'art. 14 L. 8 aprile 1970, n. 18.